

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI PISA

Sent. N. 502/06
del 21 AGO. 2006
N. 609/02 R.G.
Cron. N. 3466

Il giudice del Lavoro, dott. Roberta Santoni Rugiu, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 609 / 2002 RGACC

promossa da

PIANIGIANI ALESSANDRO
D'ERRICO ENRICO
CREA DOMENICO
CHINCA VIRGINIO
MISSERE ANTONIO
VETTORI MARINELLO
BATTAGLINI PIETRO
MATTERA GABRIELLA
CAPUTO GENNARO
TARALLO DARIO
CASCIELLO LAURA
ODDI SILVIA
LAMONICA VINCENZO
IOZZI IVANO

rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Scarafiocca, presso il cui studio in Pisa hanno eletto domicilio, per procura a margine del ricorso introduttivo

- ricorrenti -

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

in persona del Capo Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi rappresentato e difeso dalla dr. Nadia Chiaverini ai sensi dell'a. 417 bis cpc,

- convenuto -

decisa all'udienza del 12 luglio 2006 sulle seguenti

CONCLUSIONI

ricorrenti:

dichiarare il diritto dei ricorrenti alla copertura assicurativa prevista dall'a. 6 DPR n. 395 del 1988 e dall'a. 16 DPR n. 44 del 1990 e condannare il convenuto ad adempiere l'obbligo di cui sopra;

con il favore di spese, diritti ed onorari;

convenuto:

respingere il ricorso; con il favore di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso depositato il 30.4.02, PIANIGIANI ALESSANDRO, D'ERRICO ENRICO, CREA DOMENICO, CHINCA VIRGINIO, MISSERE ANTONIO, VETTORI MARINELLO, BATTAGLINI PIETRO, MATTERA GABRIELLA, CAPUTO GENNARO, TARALLO DARIO, CASCIELLO LAURA, ODDI SILVIA, LAMONICA VINCENZO e IOZZI IVANO convenivano il Ministero della Giustizia avanti al Giudice del Lavoro di Pisa.

Esponavano di essere ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'UNEP presso il Tribunale di Pisa, e di svolgere abitualmente le funzioni istituzionali per lo più all'esterno dei locali dell'ufficio di appartenenza, utilizzando allo scopo il proprio automezzo di trasporto, con implicita autorizzazione da parte dell'amministrazione.

Lamentavano che quest'ultima non aveva otemperato alle norme legali e collettive che le imponevano di stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per adempimenti da svolgere al di fuori dell'ufficio di appartenenza, polizza destinata alla copertura di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, e chiedevano che il giudice accertasse il loro diritto condannando il convenuto alla relativa stipula.

Con memoria difensiva depositata il 15.4.03, il MINISTERO della GIUSTIZIA resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

In via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del previo tentativo di conciliazione.

Nel merito, osservava che normativa collettiva in vigore sul punto controverso, successiva a quella invocata dai ricorrenti, prevedeva l'obbligo dell'amministrazione di stipulare polizza assicurativa esclusivamente per il caso nel quale i dipendenti fossero autorizzati a servirsi del mezzo proprio per adempimenti da svolgere "fuori della sede di servizio", formula che doveva essere intesa come riferita a luoghi diversi dall'ambito territoriale di competenza del proprio ufficio.

Nelle more del giudizio, la questione di procedibilità veniva superata dando atto che il tentativo obbligatorio di conciliazione era stato promosso nel tempo intermedio fra il deposito del ricorso e la prima udienza di discussione.

Depositata note conclusive da parte di entrambe le parti, all'odierna udienza del 12 luglio 2006 la causa era discussa e decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto con dichiarazione del diritto dei ricorrenti alla copertura assicurativa oggetto della normativa invocata.

UNITA' CIVILE

I ricorrenti sono tutti Ufficiali Giudiziari, o Aiutanti Ufficiali Giudiziari, presso l'Ufficio UNEP del Tribunale di Pisa e svolgono le mansioni proprie della loro qualifica, eseguendo quindi attività sia all'interno dei locali dell'ufficio di appartenenza sia, soprattutto, al di fuori dello stesso.

Per le attività da svolgere all'esterno dei locali dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito dell'intero circondario del Tribunale, i ricorrenti, come tutti gli ufficiali giudiziari, utilizzano abitualmente autoveicoli personali.

La circostanza si può ritenere < fatto notorio >, attesa da un lato la mancanza di veicoli dell'amministrazione destinati allo scopo e dall'altro lato la necessità per gli ufficiali giudiziari di svolgere molteplici adempimenti nei luoghi più svariati, certo non raggiungibili altrimenti in tempo utile a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Di riflesso non si può dubitare nemmeno del fatto che gli ufficiali giudiziari siano stati tutti autorizzati in modo implicito dall'amministrazione a servirsi del mezzo proprio per lo svolgimento delle proprie mansioni all'esterno dei locali dell'ufficio di appartenenza.

L'esistenza di autorizzazione implicita veniva affermata chiaramente in ricorso, ed in proposito non veniva svolta alcuna contestazione nella memoria di costituzione del convenuto, motivo per cui il fatto deve ritenersi pacifico, ovvero non incluso nell'onere della prova a carico del ricorrente, in virtù del principio di non contestazione enucleato di recente dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel merito si discute dell'interpretazione di norme legali e collettive che impongono all'amministrazione l'obbligo di copertura assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi del mezzo proprio per gli adempimenti d'ufficio, da eseguirsi secondo le dizioni testuali delle diverse norme in esame << fuori dell'ufficio >> ovvero << fuori della sede di servizio >> .

Sul punto si fronteggiano la lettura dei ricorrenti, secondo i quali le espressioni devono intendersi riferite agli adempimenti da svolgere fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza (Ufficio Unep presso il Tribunale di Pisa), contrapposta alla lettura del convenuto, secondo il quale invece il riferimento opera in relazione agli adempimenti da eseguirsi al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio giudiziario (circondario del Tribunale di Pisa). La questione interpretativa è stata risolta per la volta dalla Cassazione con la sentenza n. 12869 del 12.7.2004, la quale ha stabilito che l'amministrazione ha l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa in favore degli ufficiali giudiziari autorizzati a servirsi del mezzo proprio in occasione di adempimenti da eseguire fuori dall'edificio che costituisce la sede di lavoro.

Premesso, infatti, che gli ufficiali giudiziari non possono operare che all'interno della competenza dell'ufficio giudiziario di appartenenza, motivo per cui la copertura destinata alle attività ulteriori non avrebbe oggetto, va considerato come le norme in esame equiparano l'attività al di fuori dell'ufficio alle "missioni" ed alle "trasferte", in occasione delle quali il

dipendente opera al di fuori dell'edificio sede dell'ufficio ma sempre nell'ambito territoriale di competenza del suo ufficio.

E tale conclusione vale sia nel vigore dell'a. 16 DPR n. 44 del 1990 e dell'a. 16 CCNL Comparto Ministero del 16.2.1999 (invocati nel ricorso introduttivo di questo giudizio ed oggetto di pronuncia da parte della Cassazione) sia nei confronti del CCNL 2001 (richiamato invece nella memoria di costituzione del convenuto in questo giudizio), attesa la sostanziale identità della ratio sottesa ai diversi testi normativi, pur nel mutare delle singole espressioni testuali utilizzate.

In ultimo, sempre in accordo con la sentenza ora citata, va precisato che non vi è alcuna sovrapposizione fra l'indennità di trasferta, che l'amministrazione riconosce ai dipendenti che svolgono attività al di fuori del proprio ufficio (inteso appunto come edificio e non come ambito territoriale di competenza) e la copertura assicurativa in esame.

Infatti, l'indennità è una voce retributiva destinata a coprire le spese di viaggio (carburante, logoramento del mezzo ecc.) mentre la copertura assicurativa si riferisce al rischio di sinistri che, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, danneggino il mezzo del dipendente o procurino lesioni a lui ed alle persone di cui è autorizzato il trasporto.

Le spese sono compensate per intero fra le parti, in considerazione del fatto che la questione interpretativa è stata risolta dalla Cassazione solo nel corso di questo giudizio, avendo ricevuto in precedenza soluzioni difformi nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti alla copertura assicurativa; compensa le spese di lite fra le parti.

Pisa, 12 luglio 2006.

Il Giudice del Lavoro
dr. Roberta Santoni Rugiu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 21/8/06

DIRETTORE DI CANCELLERIA
Gennaro CASGIELLO

Addi, 26/8/2006
FATTO AVVISO DI DEPOSITO EX ART. 430 C.P.C.

Il Cancelliere CI
Roberto Ferrera

ANNO 7421013 DI CANCELLERIA :

Addi, 13/7/2006 RILASCIATA PER LA PRIMA
VOLTA COPIA IN FORMA ESECUTIVA ALL'AVV.

GERMANO SCARFACCIA
DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
Il Cancelliere CI
Roberto Ferrera 4



È copia conforme all'originale
in possesso di questo ufficio, e
si rilascia a richiesta dell'Avv.

G. Scorfaccia

16 LUG. 2007

Pisa, il

IL CANCELLIERE GI
Roberto Ferrara